

RESPONSABILITÀ CIVILE**Anche colpe lievi
per il medico**

La limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave, a norma dell'articolo 2236 del Codice civile si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà (perché trascendono la preparazione medica o perché non sono stati ancora studiati a sufficienza, ovvero dibattuti con riguardo ai metodi da adottare) e, in ogni caso, tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente all'imperizia, non all'imprudenza e alla negligenza, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell'esecuzione di un intervento o di una terapia medica provochi un danno per omissione di diligenza e inadeguata preparazione; la sussistenza della negligenza va valutata in relazione alla specifica diligenza richiesta al debitore qualificato dall'articolo 1176, secondo comma, del Codice civile. (S. Rossi)

*Tribunale di Bari, Sezione III,
sentenza 549/07 - Giudice
unico Ancona*